



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **55**

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 01/01/2021

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, con inviti diramati in data utile Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

TONAZZO STEFANO	P	MAGRO NICOLETTA	A
TURETTA CRISTINA	P	PACCAGNELLA ELEONORA	P
BARICHELLO JODY	P	SCARSATO DIEGO	A
FACCIN GIOVANNI	P	BARICHELLO IRENE	A
SABBADIN DANIELE	P	MEGGIOLARO MARINO	A
MARTINELLO MAURIZIO	P	ALIBARDI GIUSEPPINA	A
FAVARO DANIELA	P		

Assessore esterno:

CORSO MICHELE	P
----------------------	---

Il Sig. FAVARO DANIELA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Sig. PERUZZO ROBERTO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Vengono nominati scrutatori i sigg.:

SABBADIN DANIELE

MARTINELLO MAURIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to FAVARO DANIELA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

IL SEGRETARIO

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art 1c.87)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 01/01/2021

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli

impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Preso atto che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Visti, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto che per il primo anno di applicazione le tariffe per l'anno 2021 sono quelle di cui agli allegati al Regolamento del nuovo canone, che potranno essere variate per gli anni successivi dalla Giunta Comunale;

Ritenuto che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate sulla base di coefficienti maggiorati minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che individuati rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

SI PROPONE

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», con le tariffe da applicare nell'anno 2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 46 articoli e gli allegati A) B) e C);
- 4) di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
- 5) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della sua istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l'entrata in vigore del nuovo canone;

- 6) di rinviare a data successiva l'entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;
- 7) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 8) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale Legge 160/2019- Decorrenza 01/01/2021”;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Alla presenza di n. 7 consiglieri in presenza ed 1 (Faccin Giovanni) in videoconferenza (assenti Magro Nicoletta, Scarsato Diego, Barichello Irene, Meggiolaro Marino, Alibardi Giuseppina) ed assessore esterno Corso Michele, scrutatori i Consiglieri Sabbadin Daniele e Martinello Maurizio.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, passa alla trattazione del punto n. 9 all’ordine del giorno relativo al regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico patrimoniale decorrente dal 01.01.2021, dando la parola al Sindaco Stefano Tonazzo.

Sindaco Stefano TONAZZO: Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Se prima la delibera era tecnica, questa è astratta nel senso che andiamo ad approvare un regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Lo dico a beneficio di chi sta vedendoci da casa, il regolamento consta di quarantasei articoli ed è un obbligo di legge nel senso che quasi tutti gli enti locali aspettavano o si aspettano che tale adempimento fosse, proprio per la questione pandemica, dallo Stato procrastinato in un altro momento, perché non è stato semplice mettere a sistema tutti i dati per fare un nuovo regolamento che va a definire in modo preciso, analitico i costi che l’utenza deve sostenere per ogni fattispecie di occupazione di suolo o di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. Siamo quasi a livello di algoritmi con dei tariffari molto precisi. Vi leggo per esempio una tariffa standard per curiosità, la tariffa annuale di copertura è di 30,00 euro per un coefficiente pari a 1; la tariffa giornaliera per le occupazioni è di 0,60 euro, con un coefficiente pari a 1; la tariffa giornaliera per l’esposizione pubblicitaria è 0,20 euro, con un coefficiente di 0,333; tariffa cavi e condutture, perché andiamo veramente a prendere tutte le fattispecie di occupazione, quindi, se una ditta deve mettere giù cavi e condutture, è occupazione di suolo pubblico, quindi anche questo è stato messo a sistema, stiamo parlando di 1,50 euro, con un coefficiente pari a 1. Vi risparmio le altre tabelle che siamo a livello di matematica abbastanza spinta.

Potrebbe essere utile spiegare ai consiglieri comunali e agli eventuali cittadini collegati che anche in questo caso si cercherà di andare incontro all’utenza creando più digitalizzazione e sistema telematico per far sì che ci siano dei pagamenti rapidi e che ci sia una chiara definizione di ciò che deve essere pagato all’inizio della prestazione del servizio.

Vi faccio un altro esempio di tipologia di occupazioni che sono state legate a questo tipo di regolamento: il suolo generico, il sopra o il sottosuolo, le sedie e i tavoli, sono i plateatici, l’attività edile, i banchi ambulanti, gli spettacoli viaggianti, le manifestazioni, le fiere, i cavi, le condutture e i servizi di pubblica utilità.

Ovviamente sono previste anche delle esenzioni qualora il Comune, la Provincia, la Regione o lo Stato debbano effettuare loro stessi della pubblicità per qualsiasi tipo di iniziativa.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, Grazie, Sindaco. Anche questa è stata una delibera che ha richiesto notevole lavoro anche da parte degli uffici che l’hanno redatta,

perché non era semplice la redazione nell'ambito del contesto normativo, pertanto chiedo se ci sono consiglieri o assessori che vogliono dire qualcosa, altrimenti passo la parola per la dichiarazione di voto al consigliere Daniele Sabbadin.

Cons. Daniele SABBADIN: Grazie, Presidente. Il Sindaco è partito da concetti astratti, ma poi li ha calati molto nel concreto, quindi una volta di più sottolineiamo un lavoro corposo svolto dagli uffici e dall'Amministrazione e pertanto anche qui votiamo favorevole

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, non essendoci altri interventi, pone in votazione il punto n. 9) all'ordine del giorno.

Consiglieri Presenti: n. 8 (7 in presenza ed 1 in videoconferenza)

Consiglieri Votanti: n. 8

Consiglieri Favorevoli: n. 8 (Gruppo Limena Civica Tonazzo Sindaco)

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente oggetto: "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale Legge 160/2019- Decorrenza 01/01/2021".

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 01/01/2021

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 21-12-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to Bonato Davide**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 21-12-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to Cardin Monica**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 21-12-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to Cardin Monica**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 45 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addì, 18-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

ESECUTIVA IL

29-01-2021

La presente copia è conforme all'originale.

Addì _____
L'incaricato
